

**ALLEGATO "A" REP.51376**

STATUTO FONDAZIONE "LA CITTA' INVISIBILE ETS"

ART. 1

Costituzione

E' costituita ai sensi del codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ( in seguito denominato "codice del terzo settore") una Fondazione denominata "LA CITTA' INVISIBILE ETS", con sede in Biancavilla (CT) Via Genova n.13 e con durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle norme precedenti.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte della Fondazione, ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 . Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 titolo II art. 4 e seguenti attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2

Delegazione ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumen-

tale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### ART. 3

#### Scopi, finalità e attività

*La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:*

*l) formazione extra-scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo , alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e spirituale con metodi di ispirazione cristiana;*

*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;*

*a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale . Incluse attività*

, anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle legge 19 agosto 2016, n. 166

e successive modificazioni o erogazioni di denaro , beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f)interventi e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 , n. 42 e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente , di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 128;

g) formazione universitaria e post universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-

*stiche;*

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione persegue finalità culturali, formative, di ricerca, sociali e umanitarie, operando nei settori dell'arte, dell'educazione, dell'assistenza, della sanità, dello sport e dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La Fondazione intende costantemente perseguire l'insegnamento, l'educazione, la formazione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, eventualmente propedeutici di specializzazione e/o di aggiornamento, progetti di ricerca, in ciò ponendosi quale centro di formazione a distanza ed in rete con altre realtà culturali, formative e didattiche nazionali ed estere.

La Fondazione procederà alla salvaguardia e valorizzazione del ricco patrimonio musicale e letterario della cultura popolare (bande, cantastorie e canti popolari, recupero di tra-

dizioni ed eventi culturali estinti); contestualmente, in attuazione del modulo culturale rappresentato da "sapere e legalità", si mirerà alla diffusione della cultura per sviluppare iniziative sulla formazione giovanile per prevenire, con progetti mirati e di intesa con le opportune istituzioni formative, il disagio di giovani, adolescenti e bambini.

La Fondazione si propone di procedere alla conservazione, all'arricchimento e valorizzazione del proprio patrimonio storico, materiale ed immateriale, anche mediante l'apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche, cineteche e centri di documentazione, al fine, tra l'altro, di favorire la circolazione delle idee e delle conoscenze.

#### Art. 4

##### Attività accessorie, strumentali e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima: la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

f) erogare premi e borse di studio per i Partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) istituire rapporti di collaborazione e con soggetti terzi;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5

##### Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

Ove il Ministero per i beni e le attività culturali partecipi alla Fondazione, esso esercita la vigilanza sulla medesima ai sensi del Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, adottato con D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

#### Art. 6

##### Il patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti So-

stenitori;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo (donazioni, legati, lasciati, erogazioni, liberalità) di quanti, persone ed enti pubblici o privati, abbiano interesse a sostenere la Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

A tal fine, è compito del Consiglio di amministrazione ricercare idonee forme di finanziamento anche attraverso la sensibilizzazione ai fini perseguiti.

Il Consiglio di amministrazione provvederà nel modo ritenuto più sicuro e redditizio all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione.

Altresì è compito del Consiglio medesimo determinare le modalità giuridiche ed economiche secondo cui effettuare i conferimenti costituenti detto patrimonio.

#### Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio suc-



cessivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione di rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del C.C.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 8

##### Partecipanti alla Fondazione

I partecipanti alla Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Dipendenti o Collaboratori.

#### Art. 9

##### Fondatori

I fondatori possono recedere da fondatori a favore di altri fondatori, questi ultimi saranno nominati sempre dai fondatori stessi.

I fondatori all'unanimità possono, altresì, ammettere in ogni caso altri fondatori.

Soltanto in caso di vacatio saranno nominati dal consiglio di amministrazione"

#### Art. 10

##### Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o conferimento di beni, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

Previa richiesta scritta i Partecipanti sono nominati tali dal Consiglio di amministrazione.

Detta richiesta può essere respinta debitamente motivata.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### Art. 11

##### Partecipanti Dipendenti o Collaboratori

Possono essere nominati tali, con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori della Fondazione che contribuiscono alla sopravvivenza dell'Ente ed allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con prestazione gratuita di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione a titolo gratuito di beni materiali od immateriali.

#### ART. 12

##### Volontari

I partecipanti sono persone volontarie che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

#### ART. 13

Ai partecipanti sostenitori e ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono previsti rimborsi spese di tipo

forfettario nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. n. 117/2017.

Le spese sostenute possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

#### ART. 14

##### Prerogative dei partecipanti alla fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità o dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, a far parte dell'Assemblea dei partecipanti secondo quanto disposto dal successivo articolo 22 dello statuto. I partecipanti possono, con modalità individuate da apposito regolamento, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonchè partecipare a iniziative di qualsiasi genere organizzate dall'Ente.

#### ART. 15

##### Libri

*L'associazione deve tenere i seguenti libri:*

- *registro dei collaboratori che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*

- *libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*

- *il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;*

- *il libro delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

#### Art. 16

##### Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti l'esclusione di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- *inadempimento delle obbligazioni assunte in merito alle contribuzioni ed ai conferimenti;*

- *condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;*

- *comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:*

- estinzione dovuta a qualsiasi motivo;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Partecipanti Sostenitori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

#### Art. 17

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### ART. 18

##### Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;

- Il Presidente;

- L'assemblea dei Partecipanti;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 19

## Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria ed alla direzione della Fondazione, con criteri di economia, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri da tre a sette membri.

Tutti i componenti del Consiglio restano in carica per cinque anni e sono rinnovabili. La composizione sarà la seguente:

- a) metà più uno dei membri sono designati dai Fondatori;
- b) i restanti membri sono designati dal Consiglio tra i principali Partecipanti Sostenitori;

I membri possono essere revocati e sostituiti con atto motivato dalle persone giuridiche o assemblee che li hanno designati. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i

programmi della Fondazione verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;

- compiere tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Fondazione e nel rispetto dello statuto;

- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio;

- nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, scegliendolo tra i propri membri;

- redigere, approvare e adottare i regolamenti;

- creare o individuare eventuali Dipartimenti Didattici della Fondazione e/o accorpate gli esistenti;

- fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche di Partecipante, ai sensi degli articoli del presente statuto;

- procedere alla nomina dei Partecipanti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie; ove il Ministero per i beni e le attività culturali partecipi alla Fondazione, esso approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il



termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

- determinare eventuali indennità per organi della Fondazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ai limiti e alle modalità di esercizio dei poteri delegati al presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento dei singoli atti ad uno o più dei suoi membri.

#### Art. 20

##### Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, e-mail o telefax inviato con due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia

fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le sedute in prima convocazione del Consiglio di amministrazione sono valide se sono presenti tutti i membri. Le sedute in seconda convocazione sono valide qualora siano presenti la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

Un consigliere funge da segretario e cura la stesura del verbale delle sedute, che viene sottoscritto da lui e dal Presidente, e che viene quindi inserito in apposita raccolta che viene conservata presso la sede della Fondazione ove ogni membro del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori può prenderne liberamente visione.

#### Art. 21

##### Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente esercita tutti i poteri delegati dal Consiglio

di Amministrazione e di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla rettifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è anche responsabile del buon andamento delle attività didattiche e culturali della Fondazione e di ogni altro compito attribuitogli dal Consiglio di amministrazione.

Sovrintende agli eventuali dipartimenti didattici. E' a capo del personale dipendente o collaboratori esterni di cui può avvalersi selezionandoli per comprovata esperienza e specificata professionalità nelle materie di interesse del Dipartimento medesimo e promuovendone le specificità.

Formula le strategie, predispone i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, etc., rispondendone innanzi al Consiglio di amministrazione.

Può delegare ai membri del Consiglio di Amministrazione attività specialistiche e di settore.

## Art. 22

### Assemblea dei Partecipanti

L'assemblea dei Partecipanti è costituita dai membri rappresentativi (o designati) dei Partecipanti alla Fondazione e si riunisce quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Partecipanti che corrisponda ad almeno un terzo.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da persona da egli delegata.

L'assemblea dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad essa intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

L'assemblea dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto fino ad un massimo di tre membri effettivi, di cui uno su funzioni di Presidente, nominati dai Fondatori, e scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Nel caso in cui partecipi alla Fondazione, ai sensi del D.M. 491 del 2001, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto fino a cinque membri effettivi. I membri effettivi saranno così nominati: tre membri dai Fondatori, un membro dal Ministero dell'Economia, un membro dal Ministero per i Beni ed Attività Culturali. Il Presidente è scelto dal Collegio dei Revisori dei Conti tra i membri nominati dai Fondatori. Il Collegio dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio dal terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 24

#### Revoca dei membri degli organi

I Fondatori possono disporre la revoca di tutti i membri degli organi della Fondazione nel caso di gravi violazioni o inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività della fondazione. Con l'atto di revoca i Fondatori nomineranno tre membri che costituiranno il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione che dovrà provvedere a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento della Fondazione.

Tali membri resteranno in carica per un esercizio, dopodichè si provvederà alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni statutarie.

#### Art. 25

#### Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nonchè una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi del d.lgs. 117/2017 ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 26

#### Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

F.to) Alfia Milazzo n.q. Carmela Portale notaio